



A.D.E.F.I.P. - Associazione Dipendenti Economia Finanza e Presidenza
A.N.I.P.A. - Associazione Nazionale Informatici Pubblica Amministrazione
A.S.A.L. - Associazione Sindacale e di Assistenza Legale
C.I.U. - Confederazione Italiana Unionquadri Agenzia dei Quadri del P. I.
Fe.N.A.S. - Federazione Nazionale Alternativa Sindacale

Federazione Nazionale UGL Agenzie Fiscali

Segreteria Nazionale

13/09/2007

IL GIUSTO INDENNIZZO PER LE CAUSE DI LUNGA DURATA

La legge 89/2001, cd. Legge Pinto, ha recepito nel nostro ordinamento un principio fondamentale di civiltà giuridica, troppo spesso compromesso: il diritto di ogni cittadino ad una ragionevole durata del processo, sia esso amministrativo, civile, penale.

Il principio, in verità, già risiedeva nell'art 6 Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo e seppur implicitamente, era protetto a livello Costituzionale dall'art 24 Cost. , ancor prima che il nuovo testo dell'art 111 Cost. lo esplicitasse.

Assicurare il rispetto di un diritto, dopo svariati anni, contiene comunque una negazione del diritto stesso !

La tutela apprestata dalla legge, consiste nel riconoscimento del diritto ad essere indennizzati per il danno patrimoniale e morale, derivato dalla lungaggine processuale, indipendentemente dall'esito favorevole o non del procedimento.

E' innegabile, infatti, che l'attesa di anni ed anni per sapere se si ha torto, se si è colpevoli, a prescindere da quello che è stata la sentenza (favorevole o meno) di quello che sarà la sentenza ha stressato il cittadino e lo stresserà.

Può accadere, poi, che in conseguenza diretta ed immediata della attesa sorga un danno anche di natura patrimoniale (perché per esempio è stata compromessa una *chance* lavorativa) e, in cause che rivestino una particolare importanza per la persona, anche un danno biologico.

Troppo spesso si ha notizie di cause (spesso importanti per i Lavoratori perché involgono il rapporto di lavoro) discusse dinanzi ai TAR o Corte dei Conti dopo decenni; di procedimenti contabili e penali che si definiscono dopo decenni e che espongono i Lavoratori a danni rilevanti, anche quando -si badi- vi è stata la condanna degli stessi.

La tutela è così riconosciuta a chiunque sia stato parte in un procedimento civile, penale (nelle vesti di indagato o di parte civile) di un procedimento amministrativo dinanzi al TAR o contabile dinanzi alla Corte dei Conti che si sia protratto irragionevolmente, in considerazione della natura della controversia e della complessità della stessa.

E' praticabile, pendente la causa, o al massimo entro sei mesi dal passaggio in giudicato della sentenza, con ricorso dinanzi la Corte di Appello e si conclude, salvo imprevisti, in una unica udienza.

Lo studio legale dell'avvocato Giuseppe Faggella, specializzato sulla materia, ha stipulato per l'intero territorio nazionale una convenzione con la Federazione Nazionale UGL Agenzie Fiscali al fine di assistere chiunque sia stato vittima di lungaggini procedurali

Maggiori informazioni potranno essere richieste al seguente indirizzo:

studiolegalefaggella@libero.it